

**IL NUOVO TESTO DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO BALDUZZI CON
GLI EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE AFFARI
SOCIALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.**

**D.L. 158/2012: DISPOSIZIONI URGENTI PER PROMUOVERE LO
SVILUPPO DEL PAESE MEDIANTE UN PIÙ ALTO LIVELLO DI TUTELA
DELLA SALUTE. C. 5440 GOVERNO**

**Art.3 Responsabilità Professionale dell'esercente
le Professioni Sanitarie**

- 1. L'ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA CHE NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ SI ATTIENE A LINEE GUIDA E BUONE PRATICHE ACCREDITATE DALLA COMUNITÀ SCIENTIFICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE, RISPONDE DEI DANNI DERIVANTI DA TALI ATTIVITÀ SOLO NEI CASI DI DOLO E COLPA GRAVE.**
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **DA EMANARSI ENTRO IL 30 GIUGNO 2013** su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite 'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) , **LA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI**, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare 'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per 'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere 'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti

IN MISURA DEFINITA IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi

incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite **LA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI**, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario **ACCERTATA CON SENTENZA DEFINITIVA.**

C-BIS) PREVEDERE PER TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE LA COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI SUBITI DAI PAZIENTI E CAGIONATI DALLA CONDOTTA COLPOSA DEGLI OPERATORI SANITARI O DA CONDOTTE COLPOSE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA STRUTTURA PER CARENZE ORGANIZZATIVE O DI PRESIDI; PREVEDERE ALTRESÌ CHE IL

DANNEGGIATO A SEGUITO DI PRESTAZIONI SANITARIE RICEVUTE NELLE PREDETTE STRUTTURE HA AZIONE DIRETTA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE, ENTRO I LIMITI DELLE SOMME PER LE QUALI È STATA STIPULATA L'ASSICURAZIONE.

3. Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.
4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti all'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.
5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche.
6. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.